

COMUNE DI MONTA' **Provincia di Cuneo**

REGOLAMENTO COMUNALE **PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE** **NEL COMUNE DI MONTÀ**

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2025

N.B. le tavole costituiscono allegati A e B del presente regolamento, come indicato all'art. 1 comma 2

Avvertenza:

Il testo delle note riportate a piè di pagina è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, della prassi e della giurisprudenza alle quali è operato il rinvio e per illustrare alcune scelte procedurali operate dal regolamento.

Sommario

PARTE I – MERCATI, POSTEGGIO SINGOLI E GRUPPI DI POSTEGGI.....	3
Art. 1 – Tipologia dei mercati	3
Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento.....	4
Art. 3 – Localizzazione, configurazione e articolazione dei mercati	5
Art. 4 – Autorizzazione e concessione di posteggio.....	5
Art. 5 – Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni e concessioni di posteggio	7
Art. 6 – Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati, nei gruppi di posteggi e nei posteggi singoli di nuova istituzione	7
Art. 7 – Validità delle autorizzazioni e concessioni di posteggio	7
Art. 8 – Subingresso	8
Art. 9 – Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi.....	9
Art. 10 – Posteggi vincolati a merceologia specifica	11
Art. 11 – Migliorie	11
Art. 12 – Scambio di posteggio	12
Art. 13 – Variazioni della superficie di posteggio	12
Art. 14 – Soppressione di posteggio, riorganizzazione dell'area di mercato	12
Art. 15 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio	12
Art. 16 – Assenze	13
Art. 17 - graduatoria degli spuntisti	14
Art. 18 – Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta)	14
Art. 19 – Circolazione stradale.....	15
Art. 20 – Sistemazione delle attrezzature di vendita	16
Art. 21 – Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita	16
Art. 22 – Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche	18
Art. 23 – Norme igienico-sanitarie.....	19
Art. 24 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli	19
Art. 25 – Rinuncia, decadenza e revoca della concessione di posteggio	21
Art. 26 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa	21
Art. 27 – Sanzioni per le violazioni nei mercati, nei posteggi singoli e nei gruppi di posteggi	22
PARTE II – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA TEMPORANEA.....	24
Art. 28 – autorizzazioni temporanee	24
PARTE III – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.....	25
Art. 29 – Commercio itinerante: soggetti abilitati e relativi titoli	25
Art. 30 – Zone vietate al commercio itinerante.....	26
Art. 31 – Modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante	26
Art. 32 – Modalità di esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli.....	28
Art. 33 – Norme igienico sanitarie	29
Art. 34 – Misure di sicurezza per l'esercizio dell'attività itinerante	29
Art. 35 – Sanzioni per le violazioni in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante	29
PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI	31
Art. 36 – Entrata in vigore ed abrogazioni.....	31
ALLEGATO TECNICO di cui all'art. 22 del presente Regolamento	32

REGOLAMENTO DEI MERCATI E DEI POSTEGGI SINGOLI
[art. 27 comma 1, lett. d) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114]

PARTE I – MERCATI, POSTEGGIO SINGOLI E GRUPPI DI POSTEGGI

Art. 1 – Tipologia dei mercati

1. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche è disciplinato:
 - dal decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modificazioni;
 - dall'art. 11 *Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche* della legge 30 dicembre 2023, n. 214 *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*;
 - dalla legge della Regione Piemonte n. 28 del 12 novembre 1999 *“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”* e successive modificazioni;
 - dall'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 *“Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche”*;
 - dalle relative disposizioni di attuazione contenute nelle deliberazioni:
 - del Consiglio Regionale n. 626–3799 del 1 marzo 2000, *“Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)”*;
 - della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001 *“L.R. 12 novembre 1999, n. 28 Art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”* e successive modificazioni;
 - della Giunta Regionale n. 31-7937 del 18 dicembre 2023, *“Legge regionale 28/1999, articolo 11, comma 1, lettera f) e articolo 11.4, comma 4, come modificata dalla legge regionale 3/2023. Approvazione dei criteri e delle disposizioni attuative sulla verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica. Disposizioni sul sistema informativo regionale, con una spesa regionale di euro 461.812,18. Revoca della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 16-6443 del 23 gennaio 2023”*, come modificata dalla D.G.R. n. 3-8417 del 15 aprile 2024 *“Legge regionale 28/1999, articolo 11, comma 1, lettera f) e articolo 11.4, comma 4, come modificata dalla legge regionale 3/2023. Verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica. D.G.R. n. 31-7937 del 18 dicembre 2023, Allegato A: modifiche, integrazioni e differimento dei termini afferenti al periodo transitorio”*, e dalla D.G.R. n. 47-8663 del 27/05/2024 *“Legge regionale 28/1999, articolo 11, comma 1, lettera f) e articolo 11.4, comma 4. Ulteriore differimento dei termini individuati dalle disposizioni transitorie, di cui al Capo VIII dell'Allegato A della D.G.R. n. 31-7937 del 18 dicembre 2023, come da ultimo differiti con D.G.R. n. 3-8417 del 15 aprile 2024 e disposizioni per l'anno 2025”*;
2. Il presente Regolamento disciplina e regola le modalità di svolgimento nel comune di Montà, comune intermedio della rete secondaria ai sensi dell'allegato 1 alla D.C.R. n. 626–3799/2000:
 - a) **dei mercati settimanali**, così come individuati ai sensi del D.lgs 114/1998 nell'**allegato “A”**, al presente atto, nel quale sono stabiliti la denominazione, l'ubicazione, il dimensionamento, la composizione merceologica e le aree riservate agli agricoltori. La configurazione di tali mercati è riportata con apposite tavole nell'**allegato “B”** al presente atto (art. 5 DCR 1 marzo 2000, n. 626 – 3799);
 - b) **dei gruppi di posteggi**, da un minimo di due ad un massimo di sei, di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) D.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799, qualora individuati ai sensi del D.lgs 114/1998;

nella relativa delibera consiliare sono stabiliti l'ubicazione, il dimensionamento, la composizione merceologica e le eventuali aree riservate agli agricoltori (*art. 5 DCR 1 marzo 2000, n. 626 – 3799*);

- c) **dei posteggi singoli** di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) D.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799 qualora individuati ai sensi del D.lgs 114/1998; nella relativa delibera consiliare sono stabiliti l'ubicazione, il dimensionamento, la composizione merceologica (*art. 5 DCR 1 marzo 2000, n. 626 – 3799*);
- d) **dell'attività commerciale su aree pubbliche in forma temporanea** ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R.28/1999 e del Titolo IV, Capo IX della D.G.R. 32-2642/2001.
- e) **del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.**

3. Eventuali aumenti del numero dei posteggi rispetto a quanto indicato nell'allegato "A" al presente atto comportano un aggiornamento di tale allegato approvato dal Consiglio Comunale previa consultazione con le categorie provinciali dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori interessate, nonché con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento, scelti dagli operatori concessionari di posteggio sullo stesso mercato a maggioranza dei due terzi o in difetto di accordo, dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale o, in assenza regionale.
4. Nei mercati nei gruppi di posteggi e nei posteggi singoli di cui al precedente comma 2 non è consentito vendere armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche. Ai sensi dell'art. 176 del R.D. 6/5/1940 n. 635, recante il Regolamento di esecuzione del R.D. 18/6/1931 n. 773, è tuttavia consentita la vendita di bevande alcoliche in recipienti chiusi con contenuto pari o superiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per quelle superalcoliche, aventi, cioè, gradazione alcolica superiore a 21°.

Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento

1. I mercati del comune di Montà si svolgono nelle giornate previste nell'allegato "A", al presente atto. Nel caso in cui il mercato non si possa tenere nella giornata prevista, lo stesso potrà essere anticipato, posticipato o recuperato in altra giornata come mercato straordinario.
2. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo viene ugualmente effettuato. Il Sindaco, con apposita ordinanza, può, comunque annullare la giornata di mercato dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati qualora per motivi di pubblico interesse, si renda necessario disporre diversamente dell'area in cui è stato individuato il mercato;¹ Nei casi in cui si renda necessario, per motivi di pubblico interesse, disporre l'annullamento della giornata di mercato, il mercato può svolgersi ugualmente in tutto o in parte, in una o più aree appositamente individuate dalla Giunta Comunale, previa consultazione con le categorie provinciali dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori interessate, nonché con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento, scelti dagli operatori concessionari di posteggio sullo stesso mercato a maggioranza dei due terzi o in difetto di accordo, dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale o, in assenza regionale.
3. Il Sindaco, con apposita ordinanza, può prevedere lo svolgimento del mercato in occasione di manifestazioni o iniziative di valorizzazione del territorio, oppure per recuperare giornate in cui il mercato non si è effettuato a causa del maltempo. In tal caso, con atto del Responsabile del servizio responsabile del settore, vengono indicate:
 - a) le eventuali modalità di svolgimento ed i termini per la partecipazione,
 - b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.

¹ Per lo spostamento del mercato in un'altra area e non ad altra data si veda l'art.9 c.5.

4. Ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell'art. 50, comma 7 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni, con apposita ordinanza del Sindaco sono stabiliti per ogni mercato, posteggio singolo e gruppo di posteggi:
- a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale,
 - b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio, al fine di poter procedere alle cosiddette operazioni di spunta,
 - c) l'orario in cui non possono svolgersi le operazioni di carico e scarico delle merci al di fuori del posteggio assegnato, anche limitatamente a determinate aree del mercato,
 - d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato,
 - e) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per la cosiddetta spunta,
 - f) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio e sgomberata l'area di mercato,
 - g) le sanzioni per le violazioni degli orari fissati ai sensi delle precedenti lettere.
5. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse, il Sindaco, con propria ordinanza, anche per specifiche giornate di mercato, può modificare gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati.

Art. 3 – Localizzazione, configurazione e articolazione dei mercati

1. I mercati si svolgono nelle aree individuate in apposite planimetrie particolareggiate nelle quali sono evidenziati in particolare (*art. 5 co 1 DCR 626-3799/2000*):
- a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) il numero totale di posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche, distinti tra quelli riservati alla vendita di prodotti non alimentari, quelli riservati alla vendita di prodotti ortofrutticoli e quelli riservati alla vendita di prodotti alimentari diversi dai prodotti ortofrutticoli;
 - c) il numero di posteggi riservati agli imprenditori agricoli², eventualmente distinguendo fra quelli aventi carattere permanente e quelli aventi carattere stagionale o relativi a periodi inferiori, correlati alla fase di produzione (*punto 7.1 D.G.R.32-2642/2001*);
 - d) la superficie dei posteggi individuati, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione;
 - e) l'eventuale obbligo o divieto di tenere il mezzo di trasporto entro i limiti del posteggio assegnato (v. anche art. 20 comma 2);

Art. 4 – Autorizzazione e concessione di posteggio

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L. 214/2023 il responsabile del servizio competente compie annualmente una ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche

² L'art. 2-bis, del D.L. 9 settembre 2005, n. 182 come convertito dalla L.231/2005 ha sostituito il primo periodo dell'art. 15 del D.lgs. 114/1998 prevedendo "Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

La L. 9 febbraio 1963, n. 59 "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti" è stata abrogata ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del punto 1947 dell'allegato A, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla L.133/2008.

e, verificata la disponibilità di posteggi concedibili, indice procedure selettive nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1 dello stesso art. 11 della L. 214/2023.

2. Il bando comunale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e affisso all'Albo pretorio, contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) l'elenco dei posteggi disponibili da assegnare, l'esatta localizzazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni, il settore merceologico di appartenenza ed eventuali vincoli di carattere merceologico;
 - b) il termine, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte entro il quale l'istanza firmata deve essere inviata;
 - c) l'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
 - d) i dati e le informazioni che devono essere riportati sulla domanda.*(D.G.R. 32-2642/2001, Titolo IV, Capo II, Sez. II, numeri 2 e 3).*
3. Entro il termine indicato nel bando non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. gli interessati possono inviare domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, relativamente ad uno dei posteggi a bando, e, contestualmente, chiedere la concessione di posteggio tenendo conto del settore merceologico se previsto.

Le domande devono essere conformi alle modalità previste dal bando e devono indicare:

 - il numero del posteggio richiesto,
 - il settore o i settori merceologici trattati dall'operatore;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 10-bis della L.R.28/1999,
 - il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 10-ter della L.R.28/1999 nel caso l'attività riguardi la vendita e la somministrazione di prodotti alimentari; in caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona preposta all'attività commerciale.
4. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto *(D.G.R. 32-2642/2001, Titolo IV, Capo II, Sez. II, n.4).*
5. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Responsabile del servizio:
 - a) verifica il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente;
 - b) redige la graduatoria provvisoria, la pubblica all'Albo Pretorio elettronico del Comune e sul sito internet dell'ente; avverso tale graduatoria gli interessati possono proporre opposizione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico, presentando memorie e osservazioni scritte che vengono esaminate e valutate ai fini di provvedere alle eventuali rettifiche e giungere quindi all'approvazione della graduatoria definitiva;
 - c) redige la graduatoria definitiva, la pubblica all'Albo Pretorio elettronico del Comune e sul sito internet dell'ente;
 - d) provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio in base alla graduatoria definitiva di cui alla precedente lett. c) e tenendo conto di quanto previsto ai successivi commi.
6. Salvo diversa disposizione statale o regionale, nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio qualora il mercato sia composto da più di trenta banchi; qualora il mercato sia composto da un numero inferiore a trenta banchi può usufruire di due posteggi connessi ad altrettante autorizzazioni. È ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo A) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari. *(D.G.R. 32-2642, Titolo IV, Capo II, sez.I, n.6)*
7. Le nuove concessioni di posteggio scadono al 31 dicembre del decimo anno dalla data del rilascio³

³ Prevedere la scadenza al 31 dicembre consente di attribuire la stessa scadenza a tutte le concessioni rilasciate nel corso di un determinato anno e, quindi, di riassegnare tutte con un unico bando.

8. Secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 31-7937/2023 all'Allegato A1, capo II, n.4, Il nuovo operatore deve compilare la carta di esercizio entro trenta giorni dall'inizio dell'attività comunicato agli enti preposti. Il nuovo operatore, fino alla vidimazione dei titoli abilitativi indicati nella carta di esercizio, esercita l'attività sulla base della comunicazione dell'inizio dell'attività agli enti preposti.
9. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che esercita il commercio su aree pubbliche deve inviare telematicamente al Comune entro 60 giorni apposita comunicazione. (D.G.R. 32-2642, Titolo IV, Capo V, sez.I, n.1)
10. In caso di variazione del legale rappresentante o della compagine sociale l'impresa che esercita il commercio su aree pubbliche deve inviare telematicamente apposita comunicazione firmata digitalmente.
11. In caso di subingresso si procede come previsto al successivo art. 8.

Art. 5 – Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni e concessioni di posteggio

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L. 214/2023, le autorizzazioni e le concessioni decennali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei posteggi singoli, nei gruppi di posteggi e nei mercati, sono rilasciate sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Art. 6 – Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati, nei gruppi di posteggi e nei posteggi singoli di nuova istituzione

1. Anche in caso di istituzione di un nuovo mercato, di un nuovo gruppo di posteggi o di un nuovo posteggio singolo, le autorizzazioni e le concessioni decennali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sono rilasciate, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L. 214/2023, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Art. 7 – Validità delle autorizzazioni e concessioni di posteggio

1. Le nuove concessioni di posteggio scadono al 31 dicembre del decimo anno dal rilascio.
2. Secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 31-7937/2023 all'Allegato A1, capo III, n.1, uno dei Comuni piemontesi sede di posteggio o da uno dei Comuni piemontesi di rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante, a scelta dell'operatore verifica annualmente l'assolvimento, da parte delle imprese del commercio su area pubblica, degli obblighi amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali, e rilascia, a tale fine, attestazione annuale di regolarità.
3. La ristrutturazione del mercato o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 9 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi articoli 11 e 12 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati. In alternativa, il Responsabile

del servizio può decidere di modificare le autorizzazioni/concessioni, apponendo in prossimità delle modifiche stesse, la propria firma nonché il timbro del Comune.

4. Il subingresso, di cui al successivo articolo 8, non comporta la sostituzione della concessione del posteggio in cui si subentra con un nuovo atto in capo al subentrante. La concessione mantiene la durata prevista dal rilascio originario.
5. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti ed eventuali spese per servizi accessori.

Art. 8 – Subingresso

(D.G.R. 32-2642/2001, Titolo IV, Capo IV, Sezioni I, II e III)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta il trasferimento in capo al subentrante dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio. A tal fine il subentrante deve dichiarare di aver iniziato l'attività corrispondente all'azienda o al ramo di azienda relativi all'autorizzazione di riferimento.
2. Prima di iniziare l'attività nel relativo posteggio e comunque entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di presupposto o dal verificarsi dell'evento, il subentrante deve inviare telematicamente al comune apposita comunicazione o SCIA unica (comunicazione di subingresso + SCIA sanitaria in caso di vendita e/o di somministrazione di prodotti alimentari), firmata digitalmente, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel posteggio dato in concessione⁴, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà attestanti:
 - a) il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 10-bis della L.R.28/1999 e successive modificazioni;
 - b) il possesso del requisito professionale previsto dall'art. 10-ter della L.R.28/1999 e successive modificazioni;
 - c) la regolarità dell'impresa ai sensi dell'art. 11.1 della L.R.28/1999 con la contestuale richiesta di rilascio della carta d'esercizio;
 - d) gli estremi di registrazione dell'atto di trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda; se l'atto è in corso di registrazione, deve essere allegata la dichiarazione del notaio che lo attesti. A norma dell'art. 2556 C.C. i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un'azienda commerciale sono stipulati presso un notaio, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata presso l'Agenzia delle Entrate.
3. Secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 31-7937/2023 all'Allegato A1, capo II, n.5, il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinato al possesso della carta di esercizio e dell'attestazione annuale da parte del cedente e del cessionario, nel caso in cui entrambi siano già in attività. Nel caso in cui il cessionario sia un nuovo operatore non ancora in possesso della carta di esercizio, il subingresso è subordinato al possesso della carta di esercizio e dell'attestazione annuale del solo cedente. Il cessionario dovrà compilare la carta di esercizio entro 30 giorni dall'inizio dell'attività comunicato agli enti preposti.
4. Il Responsabile del servizio competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al precedente comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione o della SCIA unica, con atto motivato dispone al subentrante:

⁴ La comunicazione di subingresso formalizza il subingresso sia nell'autorizzazione originaria per l'esercizio dell'attività sia nell'originaria concessione di posteggio.

- a) il divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, nel caso la comunicazione o la SCIA unica non risultino conformabili alla normativa vigente o nel caso si accerti che il subentrante abbia dichiarato il falso;
- b) qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, di provvedere a tale conformazione entro un termine non inferiore a trenta giorni;
- c) il divieto di esercizio dell'attività qualora, trascorso il termine di cui alla precedente lett. b), la comunicazione non risulti conformata.

Resta salva la possibilità per il cedente di rescindere il contratto e inviare telematicamente la comunicazione o la SCIA unica firmata digitalmente per la reintestazione del posteggio, entro il termine previsto dal successivo art. 25 comma 1 lettera b) per la decadenza dalla concessione del posteggio in caso di mancato utilizzo.

- 5. Il subentrante per atto fra vivi, in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 10-bis e 10-ter della L.R. 28/1999 nonché della regolarità prevista dall'art. 11.1 della stessa legge, può iniziare l'attività dopo aver inviato telematicamente la comunicazione o la SCIA unica di cui al comma 1 firmata digitalmente ed aver ottenuto la ricevuta della sua ricezione.
- 6. Il subentrante per causa di morte in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 10-bis della L.R. 28/1999, può iniziare l'attività dopo aver inviato telematicamente la comunicazione o la SCIA unica di cui al comma 1 firmata digitalmente ed aver ottenuto la ricevuta della sua ricezione. Se l'autorizzazione del de cuius comprendeva il commercio e/o la somministrazione di alimenti e bevande ed il subentrante non è in possesso del requisito professionale di cui all'art. 10-ter della L.R. 28/1999, egli è tenuto ad acquisirlo entro un anno dalla morte del dante causa ⁵.
- 7. Le disposizioni di cui al precedente comma 6, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
- 8. Fatta salva diversa, successiva disposizione nazionale o regionale, in ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento o conferimento, si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese. (D.G.R. 32-2642/2001, Titolo IV, Capo IV, Sezione II, punto 6). La scadenza dell'atto abilitativo e della concessione di posteggio restano le stesse dell'autorizzazione originariamente rilasciata.
- 9. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. (D.G.R. 32-2642/2001, Titolo IV, Capo IV, Sezione II, punto 8).
- 10. Il proprietario dell'azienda ceduta in gestione, alla scadenza del contratto, deve presentare comunicazione di subingresso per reintestazione entro quattro mesi e comunque prima di procedere ad una successiva cessione dell'azienda o della gestione dell'azienda. (D.G.R. 32-2642/2001, Titolo IV, Capo IV, Sezione II, punto 4).

Art. 9 – Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi

(D.G.R. 32-2642/2001, Titolo II, capo II, n.3)

- 1. In caso di ristrutturazione del mercato o di spostamento permanente totale o di una parte consistente dei posteggi comunque superiore al 30 % del totale, il Consiglio comunale, sentite le categorie provinciali dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori interessate, nonché i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento, scelti dagli operatori

⁵ Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n.3635/C del 06/05/2010 ha precisato "In caso di subingresso per causa di morte si rammenta che "il termine per riprendere l'attività deve essere calcolato dalla data di acquisto del diritto all'eredità. Questa data è quella di apertura della successione che coincide con quella di decesso del titolare dell'autorizzazione" (TAR Lazio, Sez. II, n. 64 del 1994).

concessionari di posteggio sullo stesso mercato a maggioranza dei due terzi o in difetto di accordo, dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale o, in assenza regionale, definisce:

- a) la nuova area di mercato, con una specifica planimetria in cui individuare gli spazi destinati ai posteggi;
- b) l'ampiezza dei singoli posteggi,
- c) i casi in cui si deve procedere alla riassegnazione totale dei posteggi⁶.

Nell'atto deliberativo potrà essere previsto, inoltre, l'eventuale obbligo di scelta di un posteggio della medesima superficie di quello già autorizzato o altri specifici vincoli legati a determinate aree.

2. I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 15 e compatibilmente con le dimensioni delle aree, dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.
3. Il responsabile del servizio competente provvede al rilascio delle relative autorizzazioni/concessioni di suolo pubblico che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati e al successivo aggiornamento d'ufficio della planimetria del mercato.
4. Non costituisce ristrutturazione del mercato la ricollocazione di un numero limitato di posteggi, comunque non superiore al 30 % del numero totale dei posteggi, resasi necessaria per motivi di pubblico interesse, per garantire l'adeguamento alle norme igienico sanitarie e la sicurezza del mercato. In tal caso il responsabile del servizio provvede alla loro ricollocazione, compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita e tenendo presente la necessità di garantire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento (ambulanze, mezzi dei VVF, ecc.) secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell'Interno del 12/03/2014 prot. 3794. Il responsabile del servizio provvede anche all'aggiornamento della planimetria dell'area mercatale.
5. In caso di forza maggiore o per motivi di sicurezza o di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative con ordinanza motivata. Il responsabile del servizio individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi stessi ai titolari interessati dallo spostamento. Gli spostamenti sono concordati con le rappresentanze degli operatori interessati sentite le associazioni provinciali e locali di categoria. In caso di spostamenti ricorrenti o della durata superiore ad 1 giornata di mercato, i posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 15 e compatibilmente con le dimensioni delle aree, dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.
6. Al termine del periodo di spostamento temporaneo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati.
7. In tutti i casi previsti dai precedenti commi, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
8. In casi contingibili o urgenti è sempre fatta salva la possibilità che gli operatori di Polizia Locale provvedano, anche verbalmente, a disporre lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi, anche sopprimendo, per la giornata, eventuali posteggi non assegnati.

⁶ Salvo diversa disposizione regionale, la riassegnazione avviene applicando la graduatoria dei titolari di posteggio di cui all'art 15 del presente regolamento.

Art. 10 – Posteggi vincolati a merceologia specifica

(art. 28 comma 15 D.lgs. 114/98 - Titolo III, Capo I, art. 2 comma 4 D.G.R. 32-2642/2001)

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi, sentite le categorie provinciali dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori interessate, nonché con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento, scelti dagli operatori concessionari di posteggio sullo stesso mercato a maggioranza dei due terzi o in difetto di accordo, dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale o, in assenza regionale., o in caso di posteggi liberi, il Consiglio Comunale, può subordinare l'utilizzo di tali posteggi alla vendita di determinate merceologie di prodotti⁷, anche non presenti o carenti sul mercato.
2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita, prevalentemente per almeno il 75% della superficie espositiva, i prodotti della categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art. 11 – Migliorie

(Titolo IV Capo I punto 2, D.G.R. 32-2642/2001)

1. Il Responsabile del servizio competente, prima di emanare il bando di cui all'art. 4, comma 2 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, procede a dar corso alle istanze di miglione nell'ambito della stessa tipologia merceologica, pervenute nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente ed il bando successivo.
2. Il procedimento per la definizione delle miglione si conclude entro la data fissata per il successivo bando per il rilascio delle autorizzazioni e, comunque, in caso di ritardi nell'avvio delle procedure di bando, non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. In presenza di posteggi disponibili nell'ambito della tipologia merceologica di riferimento, decorsi inutilmente i termini suddetti senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
3. Nel caso di domande concorrenti il Responsabile del servizio redige apposita graduatoria sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) operatori che esercitano l'attività con veicolo attrezzato e che hanno in concessione un posteggio di dimensioni inadeguate per tale veicolo;
 - b) maggiore anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e dei suoi danti causa;
 - c) maggiore anzianità di attività di commercio su area pubblica come risulta dall'iscrizione al Registro Imprese della C.C I.A.A.
4. Per l'assegnazione dei posteggi si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le necessità dei banchi e degli autonegozi e nel rispetto delle tipologie merceologiche, si procede seguendo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 3. Si inizia soddisfacendo le richieste relative ai posteggi originariamente liberi e, man mano che si procede si tiene conto anche dei posteggi che si rendono liberi in seguito alle miglione già accolte.
5. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma 4, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta, riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa e accompagnata da copia del documento di identità del delegante.
6. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

⁷ (es. piante e fiori, giocattoli, pesce, ecc.)

Art. 12 – Scambio di posteggio⁸
(Titolo IV, Capo II, Sez.I, punto 9, D.G.R. 32-2642/2001)

1. Le domande di scambio di posteggio sono accolte soltanto nell'ambito della stessa tipologia merceologica o dello stesso settore merceologico. Lo scambio consensuale non deve comportare peggioramento nella viabilità pedonale e dei mezzi di emergenza e di pronto intervento all'interno del mercato e non deve peggiorare le condizioni di accesso a locali pubblici e privati.
2. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 13 – Variazioni della superficie di posteggio

1. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio, che non comportino una ristrutturazione del mercato, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, con la necessità di tutelare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento e, comunque con la necessità di non pregiudicare il numero e le dimensioni degli altri posteggi del mercato (D.G.R. 32-2642/2001, Titolo IV, Capo I, punto 2 lett. d) L'accoglimento delle domande comporta l'aggiornamento d'ufficio della planimetria dell'area mercatale da parte del responsabile del servizio.
2. Il Responsabile del servizio, su richiesta degli interessati, concede l'accorpamento di posteggi contigui da parte della stessa impresa. In questo caso la durata della relativa concessione è quella più favorevole fra quelle dei posteggi accorpati;
3. Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o di pubblico interesse può respingere le domande di cui al comma 2 oppure limitare la superficie oggetto di accorpamento per ricavare spazi da destinare al miglioramento delle condizioni di viabilità all'interno dell'area mercatale per i pedoni e per il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Art. 14 – Soppressione di posteggio, riorganizzazione dell'area di mercato

1. I posteggi vacanti in conseguenza di revoca, rinuncia, o cessazione del titolare con restituzione del titolo, possono essere soppressi temporaneamente dalla pianta organica, con provvedimento motivato del Responsabile del servizio competente. In tal caso si può procedere alternativamente a sperimentare l'utilizzo dello spazio risultante dalla soppressione del posteggio per ampliare i passaggi e gli spazi fra i banchi o dare migliore percorribilità o sicurezza o fruibilità all'area di mercato per operatori e pubblico.

Art. 15 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio

1. Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse:
 - a) la planimetria del mercato/dei mercati dei gruppi di posteggi e dei posteggi singoli con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati,

⁸ La Delib. G.Reg. 32-2642/2001 e succ. mod. al capo II sez.I punto 9 prevede: "È consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio. Le domande di scambio consensuale sono accoglibili se non contrastino con le disposizioni comunali concernenti l'assetto organizzativo e merceologico del mercato, stabilite a tutela del miglior servizio al consumatore."

- b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza,
2. In caso di necessità, per ristrutturazione, spostamento parziale o totale dei posteggi del mercato, viene stilata apposita graduatoria dei titolari di posteggio, vidimata dal Responsabile del servizio e pubblicata all'Albo pretorio. La graduatoria rimane esposta per 21 giorni entro i quali gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifica dei dati relativi al proprio ramo d'azienda. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.
3. I criteri di priorità per la redazione della graduatoria sono i seguenti:
- 1° maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione** originaria del posteggio, tenendo conto anche dei danti causa (*cioè di tutti i cedenti*);
 - 2° a parità di anzianità, la maggiore anzianità dell'autorizzazione** amministrativa a cui era riferita l'originaria concessione di posteggio.
 - 3° in caso di ulteriore parità: inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda**, rilevabile dal Registro Imprese della C.C.I.A.A.

Tali anzianità devono essere documentate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 46 del D.P.R.445/2000. Il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere – deve essere in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome e nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa (*cioè del cedente*);

4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'acquisizione dell'anzianità di mercato e l'anzianità di attività maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di subingresso ai fini della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio.

Art. 16 – Assenze

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito per ciascun mercato, gruppo di posteggi o posteggi singoli non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti. La Polizia Locale, prima di procedere all'assegnazione dei posteggi alla spunta, rileva le presenze e le assenze, annotandole su un apposito registro.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2 comma 4 lettera c), salvo il caso di gravi intemperie di cui al successivo comma 3 lett. c), documentato dal rapporto dell'operatore di Polizia Locale presente sul mercato.
3. Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:
- a) l'assenza determinata da malattia o gravidanza, purché, entro i 20 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione medica. Non è conteggiata neppure l'assenza fino ad un anno per gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività quali assistenza ad un congiunto gravemente ammalato, indisponibilità del mezzo di trasporto per furto o guasto, adeguatamente documentate entro i 20 giorni successivi.
 - b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che abbia comunicato la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 8 comma 6;
 - c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - d) l'assenza dovuta alla sospensione dell'attività per motivi di pubblico interesse;

- e) la mancata partecipazione a mercati che coincidono con una festività o che costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate;
 - f) la fruizione di un periodo di ferie pari a 4 giornate di mercato nel corso dell'anno solare, comunicata entro i 20 giorni successivi all'assenza. Non è consentito il cumulo nell'anno solare successivo di giorni di ferie non utilizzati nell'anno precedente (*D.G.R. 32-2642/2001, Titolo IV, Capo VI, n. 5*);
 - g) le assenze effettuate da imprenditori agricoli determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche, se adeguatamente comprovati. (*D.G.R. 32-2642/2001, Titolo IV, Capo VI, n. 4*)
4. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. (*D.G.R. 32-2642/2001, Titolo IV, Capo IV, Sezione II, punto 7*). Le assenze del subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 sono calcolate in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 17 - graduatoria degli spuntisti

(*D.G.R. 32-2642/2001 Titolo III, Capo II, punto 2 lettera c*)

1. Il responsabile del servizio competente aggiorna settimanalmente la graduatoria delle presenze maturate dagli spuntisti. La graduatoria delle presenze degli spuntisti redatta al 31 dicembre di ogni anno è pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni, termine entro il quale gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifica dei dati relativi al proprio ramo d'azienda. Decorso tale termine senza che siano intervenute domande di rettifica, la graduatoria diventa definitiva; in caso si verifichi la necessità di rettificare la graduatoria, questa è nuovamente pubblicata all'Albo Pretorio con le correzioni apportate.⁹
2. Le graduatorie degli spuntisti sono redatte tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi, sulla base dell'autorizzazione esibita dall'operatore;
 - maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese;
 - maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
3. Non è richiesta la presentazione di un'istanza per l'inserimento nella graduatoria.
4. L'operatore titolare di più autorizzazioni utilizzate alternativamente per partecipare alla spunta non può cumulare, ai fini della graduatoria di spunta, le presenze registrate a favore dell'una o delle altre su un'unica autorizzazione.
5. Le presenze continuano a computarsi anche a favore dell'eventuale subentrante nell'attività senza soluzione di continuità.

Art. 18 – Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta)

1. I posteggi temporaneamente non occupati vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario prescritto (*art. 2 comma 4 lett. e del presente Regolamento*) e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività. Le presenze per ogni giornata di mercato sono rilevate dalla Polizia Locale.

⁹ Questa modalità consente di evitare contestazioni con gli spuntisti in sede di applicazione della graduatoria sul mercato, ferma restando la possibilità di ulteriori rettifiche in seguito ai successivi accertamenti.

2. Il titolare di autorizzazione/i per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino all'ottenimento di tre autorizzazioni per il mercato della domenica o di due autorizzazioni per il mercato del giovedì con relativa concessione di posteggio decennale. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. (*D.G.R. 32-2642/2001, Titolo IV, Capo II, Sez. I, n.8*).
3. I posteggi che non risultano occupati dai rispettivi titolari vengono assegnati alla spunta indipendentemente dalla categoria merceologica, fermo restando l'applicazione dell'art. 22 del presente regolamento ed eventuali vincoli dettati dal mantenimento dei requisiti di sicurezza (tende retraibili, necessità e disponibilità di allacci elettrici).
I posteggi riservati agli imprenditori agricoli vengono assegnati alla spunta secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 5 del presente regolamento.
4. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
5. Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente vacanti, ferma restando l'applicazione dell'art. 22, avvengono nel rispetto, delle dimensioni delle attrezzature degli operatori e della possibilità di transito all'interno del mercato.
6. Nell'ambito del mercato, al fine di velocizzare le operazioni di spunta e di non intralciare la circolazione all'interno del mercato stesso, il concessionario di uno o più posteggi, titolare di altra o altre autorizzazioni non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa i posteggi di cui è titolare;
7. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
8. In occasione dell'effettuazione di mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate non si conteggiano le presenze ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
9. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione con contestuale concessione pluriennale di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio di tale autorizzazione.

Art. 19 – Circolazione stradale

1. Il Responsabile del servizio competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Ai sensi dell'art. 10 comma 4 della D.C.R. 626-3799/2000, al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei mezzi di soccorso e dei pedoni e di non sottrarre ulteriori parcheggi alla cittadinanza, durante lo svolgimento dei mercati è vietato il commercio itinerante e la vendita itinerante esercitata da parte degli imprenditori agricoli nell'area mercatale e in un raggio di m. 300. La distanza si misura in base al percorso pedonale più breve.

Art. 20 – Sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati entro le dimensioni del posteggio assegnato come indicate nell'allegato "A" al presente atto e nella relativa concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato all'interno dei posteggi, se non espressamente vietato, come indicato nell'allegato "B" al presente regolamento¹⁰, nel rispetto degli orari previsti per tali operazioni, a condizione che lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno e purché il veicolo non sia collocato sui marciapiedi. Durante le operazioni di carico e scarico della merce, l'eventuale collocazione dei veicoli al di fuori degli spazi assegnati deve comunque sempre consentire il passaggio dei mezzi degli altri operatori.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.¹¹
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 21 – Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

1. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa, la carta d'esercizio e l'attestazione annuale di regolarità, qualora tale documentazione non sia già agli atti del comune di Montà.
L'autorizzazione deve essere esibita in originale¹², in caso di rilascio con modalità telematica, unitamente alla documentazione comprovante la firma dell'atto in forma digitale; la comunicazione o SCIA unica di subingresso deve essere esibita in originale o, in caso di invio con modalità telematica, unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna al SUAP.
Ai sensi dell'art. 11.1 comma 8 della L.R.28/1999, si considerano regolari, ai fini del rilascio dell'attestazione, le imprese che abbiano assolto ai seguenti adempimenti:
 - a) iscrizione, quale impresa attiva, al registro delle imprese presso la CCIAA, in relazione agli obblighi amministrativi;
 - b) iscrizione all'INPS e all'INAIL, qualora dovuta, in relazione agli obblighi previdenziali e assistenziali;
 - c) trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno utile, in relazione agli obblighi fiscali.
2. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
3. In caso di vendita di cose usate, anche di modico valore o di valore esiguo, deve esserne data adeguata informazione mediante esposizione di apposito cartello ben visibile di dimensioni non inferiori a cm. 50 x 50 recante la scritta "merce usata". La merce usata deve essere tenuta ben separata da quella nuova.

¹⁰ A tal fine nelle planimetrie delle aree mercatali sono indicati i posteggi in cui non è consentita la sosta del veicolo.

¹¹ La D.C.R.626-3799/2000 all'art. 10 comma 2 lett. c) prevede *"il mercato non deve impedire la fluida circolazione verso le abitazioni, gli edifici pubblici, le fabbriche e gli uffici delle autoambulanze, delle autobotti dei vigili del fuoco, e dei mezzi di pronto intervento della sicurezza pubblica"*.

¹² L'allegato A della D.G.R. 32-2642/2001 al titolo II punto 2 prevede *"Durante l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo"*.

Le disposizioni di cui all'art. 128 del T.U. delle leggi di P.S., riguardanti la tenuta del "Registro delle operazioni" non si applicano al commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari o inferiore a 250 euro.

4. Ai sensi dell'art 37 del TULPS (R.D. 773/1931) e dell'art 56 del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 6/5/1940 n. 635) chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio non atti ad offendere¹³, deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza la relativa licenza.
5. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, secondo le modalità stabilite dal comune.
6. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti, in quanto la concessione dell'area pubblica è strettamente legata al soggetto autorizzato.
7. La proiezione al suolo di tende e analoghe strutture di copertura può eccedere lo spazio del posteggio se questo non reca disturbo ad altri operatori e non intralcia la circolazione pedonale e veicolare.
L'estensione di tende o di strutture di copertura oltre lo spazio del posteggio deve mantenere una distanza dal fronte degli edifici tale da evitarne danneggiamenti e da non determinare gocciolamenti dell'acqua piovana sulle facciate.
8. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
9. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la sola dimostrazione dei prodotti posti in vendita. Deve, comunque, essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico. (*art. 10 comma 2 lett. a) D.C.R. 626-3799/2000*).
10. A tutela dei consumatori è vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
11. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o alla proprietà di terzi. Essi assumono tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
12. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente soltanto da impianti pubblici o, nei mercati o nei posteggi singoli sprovvisti di tale servizio, da sorgenti, comunque non inquinanti e nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
13. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività, qualunque sia la forma o il titolo con cui viene svolta (occupazione di posteggio in concessione decennale, spunta, attività itinerante), da altro soggetto, purché socio, familiare coadiuvante, dipendente a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da tenere esposta in modo ben visibile, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Il sostituto deve essere munito di apposita

¹³ Non sono considerate armi (per gli effetti dell'art. 30 del R.D. 773/1931) gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti di lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo industriale e simili. Secondo l'art. 45 del R.D. 635/1940 "sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stilette e simili". Tali prodotti non sono vendibili in forma ambulante.

documentazione attestante lo status di familiare coadiutore o dipendente. (D.G.R. 32-2642/2001, Titolo II, n.9)

Gli eventuali sostituti nell'esercizio dell'attività devono essere indicati nella carta di esercizio o comunque possedere la documentazione relativa al presupposto giuridico della sostituzione ed esercitano l'attività muniti di carta di esercizio e attestazione annuale dell'impresa per cui operano, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale. (Art. 11.1 comma 3. L.R.28/1999)

14. È altresì consentito all'operatore farsi sostituire a titolo temporaneo e per casi eccezionali da altri soggetti che, oltre ad attenersi al rispetto di quanto previsto al precedente comma 13, devono inoltre essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione accompagnata dalla copia del documento del delegante. Anche in caso di sostituzione temporanea il sostituto deve possedere la documentazione relativa al presupposto giuridico della sostituzione ed esercitare l'attività munito di carta di esercizio e attestazione annuale dell'impresa per cui opera. La sostituzione temporanea può avvenire per non più di tre volte nell'arco dell'anno solare. La durata della sostituzione temporanea è strettamente correlata al verificarsi dell'emergenza e non potrà prolungarsi per oltre un anno nei soli casi eccezionali opportunamente documentati di:
 - lutto familiare,
 - malattia, con esclusivo riferimento all'immediatezza dell'insorgere della stessa ed alla sua fase acuta; non può considerarsi caso eccezionale il protrarsi della malattia a livello cronico o, comunque prolungato;
 - incidente, nell'immediatezza del suo verificarsi;
 - gravi e improvvisi motivi familiari.
15. Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare si applicano anche agli imprenditori agricoli, stante il principio per il quale i medesimi sono soggetti alle stesse disposizioni sull'utilizzo dei posteggi previste per i commercianti. (D.G.R. 32-2642/2001, Titolo II, n.9)
16. Durante lo svolgimento dei mercati, a tutela della sicurezza delle persone della vivibilità delle aree e del decoro urbano, sono vietate le seguenti attività:
 - a) lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio, innalzare aerostati con fiamma, o in genere fare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato e nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa, sparare mortaretti e simili apparecchi;
 - b) svolgere l'attività con il sistema del battitore o utilizzare altoparlanti o altri strumenti rumorosi, salvo quanto previsto al precedente comma 10;
 - c) detenere, vendere, usare giocattoli aventi le caratteristiche di corpo contundente (manganelli, martelli, ecc.).

Art. 22 – Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche

1. Durante lo svolgimento dei mercati e dell'attività di vendita nei posteggi singoli, gli operatori titolari di posteggio o spuntisti che utilizzino impianti alimentati a GPL e impianti elettrici devono rispettare le prescrizioni di cui all'allegato tecnico al presente regolamento (allegato C al presente atto), in applicazione delle raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e gestione dei mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimuovibili e autonegozi del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. 3794 del 12/03/2014, della legge n. 168 del 1/371968 e del DM n. 37 del 12/3/2008.
2. Le modifiche dell'allegato a seguito di modifiche alle normative sopra richiamate saranno disposte con deliberazione della Giunta comunale e pubblicate sul sito web del comune.

Art. 23 – Norme igienico-sanitarie

(art. 28 comma 8 D.lgs. 114/98)

1. Ai sensi dell'art 6 del Reg. CE 852/2004 gli esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a registrazione presso l'A.S.L. territorialmente competente e, in relazione all'attività esercitata, devono essere in possesso dell'attestato di formazione previsto per il personale alimentarista in sostituzione del libretto sanitario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. 28/1999, l'operatore in attività del settore merceologico alimentare, deve inoltre frequentare, con profitto, per ciascun triennio, un corso di aggiornamento professionale.
2. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria: in particolare sono soggette al rispetto dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 *Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche* e della Determina Regionale 9 luglio 2002, n. 90 *Linee guida relative al commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche*;
3. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 1,00 dal suolo, salvo i prodotti ortofrutticoli freschi ed i prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, che devono essere posti ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo. (art. 5 comma 2 O.M. 3 aprile 2002).

Art. 24 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

(art. 28 comma 15 D.lgs 114/1998; art. 4 D.lgs 228/2001; D.G.R. 32-2642/2001, Titolo II, Capo II, punto 1, lett.e)

1. La concessione del posteggio rilasciata a imprenditori agricoli, singoli o associati, ha validità decennale e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale, o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione. In caso di utilizzo annuale la concessione scade al 31 dicembre del decimo anno dalla data del rilascio.¹⁴
2. Le presenze e le assenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa.
3. In caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a imprenditori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
4. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli non possono essere occupati da nessun altro operatore nemmeno in spunta, così come è vietato agli imprenditori agricoli occupare i posteggi riservati ai commercianti.
5. Gli imprenditori agricoli presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale.
I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, agli imprenditori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i criteri previsti dal Titolo II, Capo II, punto 1, lett. e), n.6) della D.G.R. 32-2642/2001¹⁵ con l'aggiunta, a

¹⁴ La scadenza al 31 dicembre del decimo anno è stata indicata per uniformità con la validità delle concessioni di posteggio dei commercianti.

¹⁵ 6) *Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, effettuata in presenza di apposita istanza ..., i Comuni si attengono, nell'ordine, ai seguenti criteri, fatto salvo quanto previsto al successivo n., 6.6:*

6.1 aziende iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 2092/1991, così come modificato dal regolamento n. 1804/1999. Per la Regione Piemonte:

6.1.1 l'atto di emanazione dell'elenco è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale.

parità di tali condizioni, maggior numero di presenze. In caso di ulteriore parità, si procede secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

6. Ogni imprenditore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.
7. Ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, l'agricoltore ha l'obbligo di esibire, qualora tale documentazione non sia già agli atti del comune di Montà, la comunicazione presentata ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 228/2001 e, in caso di assegnazione di posteggio permanente o stagionale, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, la carta d'esercizio e l'attestazione annuale di regolarità. L'autorizzazione deve essere esibita in originale o, in caso di rilascio con modalità telematica, unitamente alla documentazione comprovante la firma dell'atto in forma digitale; la comunicazione deve essere esibita in originale.
Ai sensi dell'art. 11.1 comma 8 della L.R.28/1999, si considerano regolari, ai fini del rilascio dell'attestazione, le imprese che abbiano assolto ai seguenti adempimenti:
 - a) iscrizione, quale impresa attiva, al registro delle imprese presso la CCIAA, in relazione agli obblighi amministrativi;
 - b) iscrizione all'INPS e all'INAIL, qualora dovuta, in relazione agli obblighi previdenziali e assistenziali;
 - c) trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno utile, in relazione agli obblighi fiscali.
8. La concessione di posteggio cessa in caso di comunicazione di rinuncia da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa agricola.
9. La concessione di posteggio è revocata:
 - a) qualora il titolare non risulti più essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 C.C.
 - b) qualora, nel quinquennio precedente, gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e gli amministratori delle persone giuridiche, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione

6.1.2 l'elenco, aggiornato al 31/12 di ogni anno, è consultabile alla pagina dell'Agricoltura del Sito Internet regionale.

6.1.3 A parità di condizioni fra i soggetti di cui al presente n. 6.1 hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della stessa Provincia o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte.

6.2 aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei contributi della CE per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale, di cui al regolamento CE 2078/1992 misure A1 - A3 ed al piano di sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006, misure F1 - F2. A questo proposito gli interessati devono dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale Ente hanno inoltrato la domanda di contributo.

6.2.1 A parità di condizioni fra i soggetti di cui al presente n. 6.2 hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della stessa Provincia o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte.

6.3 aziende agricole iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio, aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei comuni limitrofi o in altri comuni della stessa provincia o, in subordine, di altre province della Regione Piemonte.

6.4 la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Nel caso in cui si tratti di società il requisito della minore età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali.

6.5 Ai fini dell'applicazione delle priorità di cui al presente n. 6 si considera sede aziendale quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita secondo le previsioni della L. 9 febbraio 1963, n. 59 (norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti);

6.6 Le priorità acquisite dagli agricoltori fino alla data dell'11 aprile 2001, sulla base dei criteri previsti dalla Delib.C.R 1° dicembre 1998, n. 508-14689 ai fini della concessione del posto fisso, costituiscono diritto acquisito. Esse rappresentano titolo assoluto di priorità ai fini della concessione del posteggio fisso agli aventi diritto, fino ad esaurimento dei soggetti stessi.

degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività. (art. 4 comma 6 del D.lgs. 228/2001).

- c) qualora il titolare effettui attività di vendita ai sensi del D.lgs 114/98, cioè qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società (art. 4 comma 8 del D.lgs 228/2001).
- d) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze motivate e giustificate ai sensi di quanto previsto al precedente art. 16.
In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca ed i giorni di ferie sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa cioè con un coefficiente di 0,34 giornate per ogni settimana autorizzata.

- 10. A tutela del consumatore, gli imprenditori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- 11. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, agli imprenditori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 25 – Rinuncia, decadenza e revoca della concessione di posteggio

- 1. La concessione di posteggio e la relativa autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica cessano prima della decorrenza del termine per:
 - a) rinuncia del titolare;
 - b) decadenza e conseguente revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare (ovvero, in caso di concessioni per periodi inferiori all'anno, ad un numero di giornate rapportato alle settimane previste nella concessione) fatti salvi i periodi di assenza giustificati come previsto all'art. 16 e fatta salva la possibilità di fruire di un periodo di ferie pari a 4 giornate di mercato nel corso dell'anno solare;
 - c) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 26 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa

- 1. In caso di esercizio dell'attività di vendita e/o di somministrazione su area pubblica di prodotti del settore alimentare in assenza del requisito professionale previsto dall'art. 10-ter della L.R.28/1999, il responsabile del servizio competente sospende l'efficacia di tale autorizzazione vietando l'esercizio dell'attività fino alla nomina di un preposto in possesso di tale requisito. Il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa, a tutti gli effetti, come assenza.
- 2. Secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del D.lgs. 114/98, in caso di particolare gravità o di recidiva, il Responsabile del servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo, comunque, non superiore a n. 2 giornate di mercato per la violazione:
 - a) di quanto previsto ai commi 1 e 2 del precedente art. 20, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 27 comma 5;
 - b) di quanto previsto al precedente art. 22 comma 1, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 27 comma 7 lett. l);
 - c) delle norme citate al comma 3 del successivo art. 27;Costituisce "particolare gravità" anche il comportamento dell'operatore che provochi gravi problemi di ordine pubblico o grave trambusto nel mercato o nell'area in cui si trova il posteggio

singolo con atteggiamenti di inottemperanza agli ordini impartiti dagli organi di vigilanza, resistenza, violenza o minacce.

Secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del D.lgs 114/1998 la "recidiva" si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. La sospensione e la revoca, da adottarsi d'ufficio nei casi di cui all'art. 25 comma 1 lett. b) del presente regolamento ed in quelli previsti ai commi precedenti, sono adottate previa contestazione all'interessato ed invito a presentare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine, non inferiore a trenta giorni. (*D.G.R. 32-2642/2001, Titolo IV, Capo VI, n.1*)
4. L'autorizzazione amministrativa o il titolo abilitativo sono revocati:
 - a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti morali di cui all'art. 10-bis della L.R.28/1999 e successive modificazioni (*art. 29 comma 4 lett. c) D.lgs 114/1998*);
 - b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla presentazione della comunicazione o SCIA unica salvo proroga in caso di comprovata necessità (*art. 29 comma 4 lett. a) D.lgs 114/1998*);
 - c) per violazione delle norme relative alla carta d'esercizio secondo quanto previsto all'art. 11.3 commi 1 e 3 della L.R.28/1999;
 - d) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, come indicato al precedente art. 25 comma 1 lettera b) (*art. 29 comma 4 lett. b) del D.lgs. 114/98*);

Art. 27 – Sanzioni per le violazioni nei mercati, nei posteggi singoli e nei gruppi di posteggi

1. Il commercio su aree pubbliche nei mercati, nei gruppi di posteggi o nei posteggi singoli del comune di Montà senza l'autorizzazione o la comunicazione/SCIA unica di subingresso¹⁶ è punito con la **sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D.lgs. 114/98**, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro** e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni commesse dagli **operatori del commercio su aree pubbliche** sono punite con le sanzioni previste dall'art. 22 comma 3 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 516,00 euro a 3.098,00 euro**:
 - a) non osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, anche per unità di misura, e vendite straordinarie, come richiamato all'art. 21 comma 2 del presente Regolamento.
3. Le seguenti **violazioni ai limiti ed ai divieti** previsti dal presente Regolamento commesse dagli **operatori del commercio su aree pubbliche** sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 516,00 euro a 3.098,00 euro**:
 - a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione su una superficie superiore al 75 % del posteggio da parte dei titolari di posteggi vincolati di cui all'art. 10 comma 2 del presente Regolamento);
 - b) esercitare il commercio itinerante nell'area mercatale e nel raggio di m. 300 (art. 19 comma 2);
 - c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art. 21 comma 6).

¹⁶ Si ritiene che debba essere considerato senza autorizzazione e, quindi suscettibile di sanzione pecuniaria prevista dall'art. 29 c. 1 del D.lgs. 114/1998 e di confisca della merce e delle attrezzature anche l'esercizio dell'attività in un posteggio diverso da quello assegnato, stante che l'operatore che ha occupato un posteggio diverso da quello assegnato non è in possesso dell'autorizzazione per quel posteggio.

Il soggetto "ospitato" è sanzionato ai sensi del precedente comma 1;

d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 21 comma 10);

4. Le violazioni a quanto previsto, sia per gli operatori del commercio su aree pubbliche che per gli imprenditori agricoli che effettuano l'attività di vendita su aree pubbliche nei mercati, nei gruppi di posteggi o nei posteggi singoli, dalla L.R. 28/1999 agli artt. 10 comma 4 lett. b), art. 11.1, art. 11.2 relativamente alla **carta d'esercizio ed alla attestazione annuale di regolarità** sono sanzionati dall'art. 11.3 della stessa L.R. 28/1999.
5. Le seguenti violazioni commesse sia dagli **operatori del commercio su aree pubbliche** che dagli **imprenditori agricoli** sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 75,00 euro a 450,00 euro**:
 - a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.20 comma 1 del presente Regolamento);
 - b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.20 comma 2 del presente Regolamento).
6. Le seguenti **violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse dagli imprenditori agricoli** ¹⁷ sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 75,00 euro a 450,00 euro**:
 - a) la mancata esibizione dell'originale della comunicazione completa dei dati e, in caso di assegnazione di posteggio permanente o stagionale, dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, qualora tale documentazione non sia già agli atti del comune di Montà;
 - b) esercitare la vendita itinerante nell'area mercatale o nel raggio di m. 300 (art. 19 comma 2);
 - c) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico (art. 24 comma 10).
7. Le seguenti **violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse sia dai commercianti su aree pubbliche che dagli imprenditori agricoli**, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 75,00 euro a 450,00 euro**:
 - a) far sostare il veicolo nei posteggi in cui tale sosta non è consentita (art. 20 co.2);
 - b) collocare il veicolo sul marciapiede (art. 20 comma 2);
 - c) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art. 20 comma 3);
 - d) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art. 20 comma 4);
 - e) non esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza l'autorizzazione amministrativa o la comunicazione /SCIA unica di subingresso, completa dei dati, qualora tale documentazione non sia già agli atti del comune di Montà; (art. 21 comma 1);
 - f) non esporre in modo ben visibile un apposito cartello informativo in caso di vendita di cose usate, anche di modico valore o di valore esiguo e/o esporre un cartello di dimensioni inferiori a cm. 50 x 50 e/o non recante la scritta "merce usata". Non tenere ben separata la merce usata da quella nuova (art. 21 comma 3);
 - g) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (art. 21 comma 5);

¹⁷ Secondo quanto precisato dal Ministero delle politiche agricole con nota 74554 del 3-11-2015, riportata dal Ministero dello Sviluppo Economico nella risoluzione prot. n. 228515 del 10 novembre 2015 "con riferimento all'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 29 del D.lgs. 114/1998, si precisa che il soggetto in questione, ... è un imprenditore agricolo la cui attività di vendita è disciplinata dall'art. 4 del d.lgs. 228/2001. Ne deriva, pertanto, che non è applicabile il disposto di cui al citato art. 29 del D.lgs. 114/1998 stante quanto previsto dall'art. 4, c. 7, del d.lgs.228/2001, secondo il quale "alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al D.lgs 114/1998, in conformità a quanto stabilito dall'art.4, c.2, lett.d) del medesimo D.lgs n.114/1998"

- h) estensione di tende o di strutture di copertura oltre lo spazio del posteggio che comportano danneggiamenti alle facciate degli edifici o che determinano gocciolamenti dell'acqua piovana sulle facciate. (art. 21 comma 7)
 - i) non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso (art. 21 comma 8);
 - j) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art. 21 comma 9);
 - k) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti rumorose e/o inquinanti (art. 21 comma 12);
 - l) non rispettare le prescrizioni previste dall'allegato tecnico al presente regolamento nel caso di utilizzo di impianti elettrici e/o impianti alimentati a GPL. Il mancato immediato adeguamento a quanto previsto in tale allegato, anche in seguito a diffida verbale da parte degli organi di vigilanza, comporta la cessazione immediata dell'attività connessa all'utilizzo di tutta l'attrezzatura/strumentazione di cui all'allegato medesimo (art. 22 comma 1);
8. Le **seguenti violazioni sono punite ai sensi dell'art. 17 bis comma 3 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)** con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 154,00 a euro 1.032,00**:
- a) vendere cose antiche o usate non di modico valore e non di valore esiguo senza aver tenuto l'apposito "Registro delle operazioni" secondo le modalità previste dall'art. 128 TULPS (art. 21 comma 3).
9. La vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere senza la licenza prevista dall'art 37 del TULPS (R.D. 773/1931) è soggetta alla **sanzione dell'art. 17 TULPS (R.D. 773/1931)** che prevede l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a € 206,00); si procede al sequestro penale della merce.
10. Le **altre violazioni alle norme del presente regolamento** sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 25,00 euro a 150,00 euro**.
11. Si applica la "**diffida amministrativa**" di cui all'art. 6 del D.lgs 103/2024 prima della contestazione delle violazioni previste dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 del presente articolo.
12. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

PARTE II – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA TEMPORANEA

Art. 28 – autorizzazioni temporanee

(Art. 11 comma 4 L.R.28/1999; D.G.R. 32-2642/2001, Titolo IV, Capo IX)

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di: fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, nonché in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, nell'ambito di iniziative commerciali di specifica o specialistica tipologia merceologica, in occasione di festività alle quali tradizionalmente sono legate merceologie specifiche, quali carnevale, Pasqua, Commemorazione dei defunti.
2. Il Responsabile del servizio determina la localizzazione, la tipologia merceologica, il numero dei posteggi e la loro dimensione in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone.

3. Le autorizzazioni temporanee sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali previsti dagli artt. 10-bis e 10-ter della L.R.28/1999, nonché di iscrizione presso il Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio. All'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica con autorizzazione temporanea non si applicano le disposizioni relative alla carta di esercizio ed alla attestazione annuale di regolarità. (D.G.R. n. 31-7937/2023, *Allegato A1, capo I, n.2.3*)
4. La domanda per ottenere una autorizzazione temporanea deve pervenire al comune di Montà, pena l'inammissibilità della stessa, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'evento a cui è riferita. L'Ufficio provvede alla verifica di ammissibilità della domanda con riferimento al possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 10-bis e 10-ter della L.R.28/1999, alla data di presentazione ed alla merceologia trattata. La domanda, in bollo, deve essere firmata e trasmessa dal richiedente, il quale deve autocertificare di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3. La domanda deve inoltre contenere: dati anagrafici, indirizzo di residenza, recapito telefonico e di posta elettronica del richiedente, nonché una descrizione della merceologia trattata che deve rientrare tra i prodotti previsti per la manifestazione dal provvedimento che ha previsto il rilascio delle autorizzazioni temporanee.
5. Il criterio generale per il rilascio di autorizzazioni temporanee, da applicarsi in mancanza di altri e più specifici criteri, è il numero di protocollo della domanda.
Qualora le autorizzazioni temporanee accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate dalla presenza di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia, il loro rilascio deve essere previsto nell'atto istitutivo della manifestazione, nelle forme e con le garanzie partecipative previste al Titolo III, Capo I della Deliberazione di Giunta Regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001, con eventuale fissazione di criteri per la partecipazione diversi rispetto a quanto previsto dal presente articolo.
6. L'autorizzazione temporanea di cui al presente articolo non può essere rilasciata ai venditori occasionali (cosiddetti "hobbisti") a completamento della loro attività di vendita occasionale.

PARTE III – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 29 – Commercio itinerante: soggetti abilitati e relativi titoli

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) (su posteggio)¹⁸ o di tipo b) (in forma itinerante) rilasciata da qualsiasi Comune italiano ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 114/98;
 - b) gli imprenditori agricoli (art. 2135 Cod. Civile) iscritti nel registro delle imprese che esercitano l'attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda previa presentazione della comunicazione prevista dall'art. 4 del D.lgs 228/2001 e successive modificazioni al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. A questa modalità di svolgimento dell'attività non si applicano i divieti previsti dall'art. 30, dall'art. 31, commi 1 e 4 lett. a) e d).

¹⁸ L'art. 34 comma 3 del D.L. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. prevede: Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti: a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area; ...

Art. 30 – Zone vietate al commercio itinerante

1. Per motivi imperativi di interesse generale di viabilità e di sicurezza, in ragione del consistente traffico veicolare, nonché di carattere igienico sanitario, l'esercizio di qualsiasi attività di vendita su aree pubbliche esercitata in forma itinerante dai soggetti di cui al precedente art. 29 comma 1 è vietata:
 - a) in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolgono i mercati, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a mt. 300;
 - b) ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione, al fine anche di salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai tali luoghi;
 - c) nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano, salvo espressa autorizzazione, al fine anche di tutelare questo particolare tipologia di ambiente urbano;
 - d) aree in cui sussiste il divieto di sosta ai sensi del codice della strada.
2. L'eventuale individuazione di ulteriori vie in cui si ritenga di vietare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è demandata ad apposito atto della Giunta Comunale. Presso il Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse l'elenco aggiornato delle aree e delle vie in cui è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
3. Nella restante porzione di territorio comunale, ove è consentito l'esercizio dell'attività è fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni in materia di occupazione del suolo pubblico e di circolazione stradale, alle quali è fatto integrale rinvio.

Art. 31 – Modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Ai commercianti che esercitano l'attività di vendita in forma itinerante nel comune di Montà è fatto divieto:
 - a) di porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo: l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa;
 - b) di sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, comunque non superiore ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 metri;
 - c) utilizzare, nell'arco della stessa giornata, lo stesso luogo per l'effettuazione della vendita, pur nel rispetto delle disposizioni di cui alla precedente lett. b).
2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lett. b) del comma precedente, si definisce:
 - a) con l'espressione "stesso luogo", quello che dista meno di 500 ml. dal precedente punto di sosta, da calcolarsi secondo il percorso veicolare più breve;
 - b) con l'espressione "tempo strettamente necessario a servire il consumatore", quello necessario per rispondere alle richieste d'acquisto del cliente.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante su aree diverse da quelle da considerarsi pubbliche ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 114 del 1998 ricade, a tutti gli effetti, nell'ambito di applicazione delle disposizioni dello stesso D.lgs 114/1998 che regolano la vendita al dettaglio su aree private in sede fissa.
4. A richiesta degli organi di vigilanza i commercianti su aree pubbliche che esercitano il commercio itinerante hanno l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa, la carta d'esercizio e l'attestazione annuale di regolarità, qualora tale documentazione non sia già agli atti del comune di Montà.

L'autorizzazione deve essere esibita in originale¹⁹, in caso di rilascio con modalità telematica, unitamente alla documentazione comprovante la firma dell'atto in forma digitale; la comunicazione o SCIA unica di subingresso deve essere esibita in originale.

Ai sensi dell'art. 11.1 comma 8 della L.R.28/1999, si considerano regolari, ai fini del rilascio dell'attestazione, le imprese che abbiano assolto ai seguenti adempimenti:

- a) iscrizione, quale impresa attiva, al registro delle imprese presso la CCIAA, in relazione agli obblighi amministrativi;
- b) iscrizione all'INPS e all'INAIL, qualora dovuta, in relazione agli obblighi previdenziali e assistenziali;
- c) trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno utile, in relazione agli obblighi fiscali.

- 5. Gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante
 - a) hanno l'obbligo di lasciare pulito lo spazio occupato per la sosta ed effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal comune;
 - b) assumono tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
 - c) a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura e tracciabilità delle merci;
 - d) nell'utilizzo dell'area di sosta, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 6. Per motivi imperativi di interesse generale di tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, è vietato:
 - a) l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione sonora;
 - b) svolgere l'attività con il sistema del battitore;
 - c) l'uso di generatori di corrente inquinanti e che non rispettano la normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
- 7. Per motivi imperativi di interesse generale di tutela dei consumatori, è vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 8. In caso di vendita di cose usate, anche di modico valore o di valore esiguo, deve esserne data adeguata informazione mediante esposizione di apposito cartello ben visibile di dimensioni non inferiori a cm. 50 x 50 recante la scritta "merce usata". La merce usata deve essere tenuta ben separata da quella nuova.
Le disposizioni di cui all'art. 128 del T.U. delle leggi di P.S., riguardanti la tenuta del "Registro delle operazioni" non si applicano al commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari o inferiore a 250 euro.
- 9. Ai sensi dell'art 37 del TULPS (R.D. 773/1931) e dell'art 56 del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 6/5/1940 n. 635) chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio non atti ad offendere²⁰, deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza la relativa licenza.

¹⁹ L'allegato A della D.G.R. 32-2642/2001 al titolo II punto 2 prevede *"Durante l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo"*.

²⁰ Non sono considerate armi (per gli effetti dell'art. 30 del R.D. 773/1931) gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti di lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo industriale e simili. Secondo l'art. 45 del R.D. 635/1940 "sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stilette e simili". Tali prodotti non sono vendibili in forma ambulante.

Art. 32 – Modalità di esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli

1. Al fine di distinguere la vendita diretta dei prodotti agricoli esercitata in forma itinerante ai sensi dell'art. 1 dall'art. 4 del D.lgs 228/2001 e successive modificazioni, dalla vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche esercitata ai sensi del comma 4 di tale articolo, agli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di vendita diretta in forma itinerante è fatto divieto di sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore: comunque non superiore ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 metri;
2. L'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli non in forma itinerante ricade, a tutti gli effetti, nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'art. 4 del D.lgs 228/2001 che regolano la vendita diretta al dettaglio effettuata non in forma itinerante su aree pubbliche, in locali aperti al pubblico, tramite commercio elettronico, su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.
3. Gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che esercitano l'attività di vendita al dettaglio di forma itinerante dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda ai sensi del D.lgs 228/2001 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, qualora tale documentazione non sia già agli atti del comune di Montà, la comunicazione prevista dall'art. 4 dello stesso D.lgs 228/2001 presentata al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, oltre alla carta d'esercizio ed all'attestazione annuale di regolarità. L'autorizzazione deve essere esibita in originale o, in caso di rilascio con modalità telematica, unitamente alla documentazione comprovante la firma dell'atto in forma digitale; la comunicazione deve essere esibita in originale.
Ai sensi dell'art. 11.1 comma 8 della L.R.28/1999, si considerano regolari, ai fini del rilascio dell'attestazione, le imprese che abbiano assolto ai seguenti adempimenti:
 - a) iscrizione, quale impresa attiva, al registro delle imprese presso la CCIAA, in relazione agli obblighi amministrativi;
 - b) iscrizione all'INPS e all'INAIL, qualora dovuta, in relazione agli obblighi previdenziali e assistenziali;
 - c) trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno utile, in relazione agli obblighi fiscali.
4. Qualora tale documentazione non sia già agli atti del comune di Montà, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza l'agricoltore ha l'obbligo di esibire la comunicazione presentata ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 228/2001 e, in caso di assegnazione di posteggio permanente o stagionale, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, la carta d'esercizio e l'attestazione annuale di regolarità. L'autorizzazione deve essere esibita in originale o, in caso di rilascio con modalità telematica, unitamente alla documentazione comprovante la firma dell'atto in forma digitale; la comunicazione deve essere esibita in originale.
Ai sensi dell'art. 11.1 comma 8 della L.R.28/1999, si considerano regolari, ai fini del rilascio dell'attestazione, le imprese che abbiano assolto ai seguenti adempimenti:
 - a) iscrizione, quale impresa attiva, al registro delle imprese presso la CCIAA, in relazione agli obblighi amministrativi;
 - b) iscrizione all'INPS e all'INAIL, qualora dovuta, in relazione agli obblighi previdenziali e assistenziali;
 - c) trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno utile, in relazione agli obblighi fiscali.
5. Gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di vendita diretta in forma itinerante:
 - a) hanno l'obbligo di lasciare pulito lo spazio occupato per la sosta ed effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal comune;

- b) assumono tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
 - c) devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita, anche per unità di misura, dei prodotti esposti, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo;
 - d) nell'utilizzo dell'area di sosta, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi;
6. Per motivi imperativi di interesse generale di tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, è vietato:
- a. l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione sonora;
 - b. svolgere l'attività con il sistema del battitore;
 - c. l'uso di generatori di corrente inquinanti e che non rispettano la normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
7. Per motivi imperativi di interesse generale di tutela dei consumatori, è vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa;

Art. 33 – Norme igienico sanitarie (art. 28 comma 8 D.lgs. 114/98)

1. Sotto l'aspetto igienico sanitario, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e l'attività di vendita diretta esercitata dagli imprenditori agricoli deve svolgersi in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004 e nel rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

Art. 34 – Misure di sicurezza per l'esercizio dell'attività itinerante

1. Durante lo svolgimento dell'attività di vendita in forma itinerante, sia i commercianti su aree pubbliche che gli imprenditori agricoli che utilizzino impianti elettrici e/o impianti alimentati a GPL devono rispettare le Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi emanate dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con nota 0003794 del 12/03/2014, i cui punti salienti sono stati riassunti nell'allegato tecnico al presente regolamento (allegato C al presente regolamento).

Art. 35 – Sanzioni per le violazioni in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel comune di Montà senza l'autorizzazione o la comunicazione/SCIA unica di subingresso è punito con la **sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D.lgs. 114/98**, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro** e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni commesse dagli **operatori del commercio su aree pubbliche in forma itinerante** sono punite con le sanzioni previste dall'art. 22 comma 3 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 516,00 euro a 3.098,00 euro**:
- a) non osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, anche per unità di misura, e vendite straordinarie, come richiamato all'art. 31 co.5 lett. c) del presente Regolamento.

3. Le violazioni a quanto previsto, sia per gli operatori del commercio su aree pubbliche che per gli imprenditori agricoli che effettuano l'attività di vendita itinerante su aree pubbliche, dalla L.R.29/1999 agli artt. 10 comma 4 lett. B), 11.1, 11.2 relativamente alla **carta d'esercizio ed alla attestazione annuale di regolarità** sono sanzionati dall'art. 11.3 della stessa L.R. 28/1999.
4. La seguente violazione ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punita con la **sanzione previste dall'art. 29 comma 2 del D.lgs.114/98** e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 516,00 euro a 3.098,00 euro**:
 - a) esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree vietate ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento;
5. Le seguenti **violazioni alle norme del presente Regolamento**, commesse nell'esercizio del **commercio su aree pubbliche in forma itinerante**, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 75,00 euro a 450,00 euro**:
 - a) di sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, comunque, non superiore ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, senza essersi spostato di almeno 500 metri (art. 31 comma 1 lett. b);
 - b) l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione sonora (art. 31 comma 6 lett. a)
 - c) svolgere l'attività con il sistema del battitore (art. 31 comma 6 lett.b);
 - d) utilizzare generatori di corrente inquinanti e che non rispettano la normativa vigente in materia di inquinamento acustico (art. 31 comma 6 lett.c);
 - e) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 31 comma 7);
6. Le seguenti **violazioni alle norme del presente Regolamento**, commesse nell'esercizio dell'attività di vendita diretta in forma itinerante da parte degli **imprenditori agricoli**, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 75,00 euro a 450,00 euro**, con la somma determinata ai fini del pagamento in misura ridotta diminuita del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 del D.L. 91/2014 come convertito dalla L. 116/2014:
 - a) esercitare l'attività di vendita diretta in forma itinerante nelle aree vietate dall'art. 30 del presente regolamento;
 - b) sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, comunque, non superiore ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, senza essersi spostato di almeno 500 metri (art. 32 comma 1);
 - c) utilizzare mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione sonora (art. 32 comma 6 lett. a);
 - d) svolgere l'attività con il sistema del battitore (art. 32 comma 6 lett. b);
 - e) utilizzare generatori di corrente inquinanti e che non rispettano la normativa vigente in materia di inquinamento acustico (art. 32 comma 6 lett. c);
 - f) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 32 comma 7);
7. Le seguenti **violazioni alle norme del presente Regolamento**, commesse nell'esercizio del **commercio su aree pubbliche in forma itinerante**, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 50,00 euro a 300,00 euro**:
 - a) non esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, qualora tale atto non sia già agli atti del comune di Montà (art. 31 comma 4):
 - i. l'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche ai sensi del D.lgs 114/1998 in originale;
 - ii. la SCIA per il commercio su aree pubbliche in originale, qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia invece esercitata previa presentazione di una SCIA;
 - b) non lasciare pulita l'area utilizzata per la sosta e non effettuare la raccolta differenziata (art. 31 comma 4 lett.a);
8. Le seguenti **violazioni alle norme del presente Regolamento**, commesse nell'esercizio dell'attività di vendita diretta in forma itinerante **da parte degli imprenditori agricoli**, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 50,00 euro a 300,00 euro**, con

la somma determinata ai fini del pagamento in misura ridotta diminuita del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 del D.L. 91/2014 come convertito dalla L. 116/2014:

- a) non esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza la comunicazione prevista dall'art. 4 del D.lgs 228/2001 e successive modificazioni per lo svolgimento dell'attività di vendita diretta in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli, in originale qualora tale atto non sia già agli atti del comune di Montà (art. 32 comma 4);
- b) non lasciare pulita l'area utilizzata per la sosta e non effettuare la raccolta differenziata (art. 32 comma 5 lett.a);
- c) non indicare in modo chiaro e ben leggibile i prezzi di vendita al pubblico, anche per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. (art. 32 comma 5 lett.c)

9. Le **seguenti violazioni sono punite ai sensi dell'art. 17 bis comma 3 del T.U.L.P.S.** (R.D. 773/1931) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 154,00 a euro 1.032,00:**

- a) vendere cose antiche o usate non di modico valore e non di valore esiguo senza aver tenuto l'apposito "Registro delle operazioni" secondo le modalità previste dall'art. 128 TULPS (art. 31 comma 8).

10. La vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere senza la licenza prevista dall'art 37 del TULPS (R.D. 773/1931) è soggetta alla **sanzione dell'art. 17 TULPS** (R.D. 773/1931) che prevede l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a € 206,00); si procede al sequestro penale della merce.

11. Le **altre violazioni alle norme del presente regolamento** sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 25,00 euro a 150,00 euro.**

12. Si applica la "**diffida amministrativa**" di cui all'art. 6 del D.lgs 103/2024 prima della contestazione delle violazioni previste dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 del presente articolo.

13. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

14. In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del D.lgs. 114/98, le violazioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 del presente Regolamento comportano la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento del commercio su aree pubbliche" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 06/12/2016.

ALLEGATO TECNICO di cui all'art. 22 del presente Regolamento

A) DOCUMENTAZIONE CHE GLI OPERATORI UTILIZZATORI DI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) ED ELETTRICI DEVONO PRODURRE ED ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, qualora tale documentazione in corso di validità non sia già agli atti del comune di Montà

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto GPL istallato, come previsto dalle norme UNI CIG 7131 (v. D.M. 37/2008) rilasciato da ditta installatrice, in alternativa Certificato di Collaudo come previsto nell'allegato A e nell'allegato B dalla nota del Ministero dell'Interno prot. 3794 del 12/03/2014 (Validità annuale);
2. Dichiarazione/comunicazione attestante il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda gli impianti elettrici installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. n.37/2008).

B) PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) ED ELETTRICI:

1. Ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato CE;
2. Sugli auto-negozi e sui banchi di vendita che utilizzano gli impianti per la cottura/riscaldamento di alimenti non possono essere tenute bombole di GPL non allacciate agli utilizzatori e/o collocate fuori dall'apposito alloggiamento del veicolo;
3. I banchi di vendita e gli auto-negozi devono essere muniti di almeno un estintore avente capacità estinguente non inferiore a 34A 144C posti in posizione visibile e facilmente accessibile e in regola con la revisione semestrale di efficienza;
4. La bombola deve essere posizionata in verticale con la valvola in alto su una superficie di appoggio solida e in piano; deve essere inaccessibile al pubblico ma facilmente raggiungibile da parte dell'operatore; non deve essere collocata in ambienti chiusi e al disotto della superficie del suolo;
5. In prossimità della bombola, dei tubi flessibili e dei bruciatori è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili, in caso di esposizione all'aperto le bombole a GPL devono essere posizionate in apposito alloggiamento;
6. E' vietato il deposito di liquidi infiammabili e l'utilizzo di fiamme libere all'interno di aree coperte (ad esempio stand, gazebo, ecc);
7. Tutto il materiale combustibile deve essere tenuto ad una adeguata distanza dalle fiamme;
8. La bombola non va mai sostituita in presenza di fiamme, bracieri, apparecchi elettrici in funzione; inoltre ogni qualvolta avvenga la sostituzione di una nuova bombola, tale operazione dovrà essere eseguita da personale qualificato e idoneo, come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2007, (Attestato di frequentazione di corso per utilizzatori professionali di GPL); dovrà essere sostituita anche la guarnizione tra il rubinetto e il regolatore;
9. Il tubo di gomma che collega il regolatore al fornello deve essere del tipo adatto per GPL e marchiato secondo le norme UNI vigenti; deve essere altresì, periodicamente controllato e sostituito se non integro e/o scaduto; il tubo di gomma deve essere fissato solidamente alle due

estremità mediante l'applicazione di fascette di sicurezza adatte ad uso GPL marchiate secondo le norme UNI vigenti e periodicamente controllate.²¹

10. È obbligatorio chiudere il rubinetto del gas dopo ogni utilizzo;
11. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo personale debitamente formato, al fine di porre in essere i primi e più urgenti interventi in caso di incendio;
12. Dovranno essere tenuti fuori dalla portata del pubblico (opportunamente transennate) piastre, bombole GPL, bruciatori, depositi materiali infiammabili, ecc., nonché i recipienti con liquidi caldi e in genere quanto possa arrecare danno per contatto diretto o sversato;
13. Gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti e allontanati da possibili fonti di innesco;
14. Tutti i conduttori ed i componenti elettrici dovranno essere protetti da urti accidentali.
15. Ogni veicolo ricadente nel campo d'applicazione del presente documento ed equipaggiato con bombole di GPL a bordo, deve essere individuabile e distinguibile mediante apposizione, almeno su due lati opposti del veicolo stesso, etichette adesive o di placche appropriate, visibili e durevoli. Dette etichette o placche devono recare la scritta "BOMBOLE DI GPL A BORDO" accompagnata dal pittogramma "INFIAMMABILI".

²¹ Le norme UNI attualmente vigenti sono la UNI 7140 per i tubi e la UNI 7141 per le fascette.